



lot.A

STATUTO

CENTRO DI SOLIDARIETA' VITA NUOVA Organizzazione di volontariato in breve CENTRO DI SOLIDARIETA' VITA NUOVA ODV

Art.1

Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della Legge 266/91 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore ") e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione di famiglie, volontaria, denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' VITA NUOVA"-Organizzazione di volontariato, in breve CENTRO DI SOLIDARIETA' VITA NUOVA ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Muccia, Vicolo del Castello, 3. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore. A seguito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative, per la educazione permanente dei loro membri e di quanti accettano la loro proposta educativa. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana e cristiana, promuove e stimola la formazione di gruppi di persone che intendono vivere secondo i valori morali universali, quali onestà, responsabilità, rispetto, solidarietà, fede, progettualità ecc. come fonte di benessere individuale e sociale.

Scopo dell'associazione è la prevenzione ai disagi relativi ai problemi dell'alcol, della droga, delle devianze e ad ogni altra forma di disagi che possono incontrare nel loro cammino. Creare benessere, sicurezza e responsabilità con la formazione di gruppi di famiglie e gruppi di giovani che abbiano uno stile di vita basato su corretti valori morali.

L'associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni.

d) educazione, istruzioni e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

a) promuovere e stimolare la formazione di gruppi di famiglie che intendono vivere secondo i valori morali universali, quali onestà, responsabilità, rispetto, solidarietà, fede, progettualità ecc. come fonte di benessere individuale e sociale.

b) rendere solidali fra loro le famiglie sia attraverso i gruppi di auto-aiuto, sia attraverso la partecipazione agli eventi lieti e/o dolorosi delle singole famiglie, sia con iniziative comuni, come convivii, gite culturali, attività ricreative.

c) Promuovere presso le famiglie l'attenzione a una particolare cura dell'educazione dei loro figli che, partecipando ai gruppi di auto-aiuto, ai campi scuola ed altre attività culturali sportive e ricreative, possono affrontare con maggiore sicurezza i problemi dell'alcol, della droga, della devianza, e ogni altra forma di disagio che possano incontrare nel loro cammino

d) Promuovere presso i ragazzi e i giovani occasioni di incontro, condivisione e partecipazione al fine di creare una cultura di rispetto, solidarietà e benessere sociale.

e) Organizzare e gestire campi scuola; tutti gli interessati hanno la possibilità di usufruire di campi scuola sia per ragazzi che per adulti, con la partecipazione per entrambi di almeno un referente, un coordinatore o un operatore dell'associazione. E' compito dei coordinatori, in accordo con i referenti interessati, provvedere all'organizzazione di tali incontri, favorendo la partecipazione di ragazzi e adulti.

f) promuovere e curare, mediante il suo Presidente e i coordinatori dei vari gruppi di famiglie, i rapporti in rete sul territorio con le istituzioni scolastiche e con gli Enti pubblici e privati locali, con altri gruppi di volontariato, altri enti e persone private che possano favorire le finalità statutarie;

g) organizzare e gestire gruppi di auto-aiuto con le famiglie

h) organizzare e gestire incontri con ragazzi scuola media primo secondo grado e universitaria

i) organizzare e gestire campi scuola estivi, residenziali e/o diurni con ragazzi;

j) organizzare e gestire convivii con le famiglie;

k) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che

con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e principi statuari dell'associazione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Quando la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel

passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari, coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci Ordinari, compresi i soci fondatori, dell'Associazione di volontariato Centro Vita Nuova sono articolati in soci giovani fino a 30 anni, e soci adulti, oltre i 30 anni. Hanno l'obbligo di collaborare secondo i fini dello Statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale, di pagare la quota associativa, di partecipare e alle assemblee generali, hanno diritto di voto attivo e passivo, di consultare il bilancio consuntivo prima della approvazione. Sono invitati a partecipare ai gruppi di auto-aiuto e alle attività dell'associazione. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere l'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro sessanta giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre due anni dalla scadenza fissata per il versamento della stessa;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;

- il consiglio direttivo;

-organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)

-organo di revisore legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della

Associazione ,salvo quanto disposto dal d.lgs.117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passiva. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto,diventa definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci,decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo secondo i tempi e le modalità previste nell'art.32 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, o per posta elettronica, a ma mezzo PEC (se posseduta) e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato – affisso/ pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria,richiesta dai soci,la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo ,l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni,a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto,dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. Ogni socio potrà avere fino a tre deleghe; la delega non può essere conferita ai membri del consiglio direttivo e ai membri dell'organo di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale, ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o alla votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si preceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, preventivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;

b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo dei revisori dei conti;

c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale, posto all'ordine del giorno;

In sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di :

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità, e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 d.lgs 117/2017 eventualmente svolte nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, può eleggere inoltre il Segretario, il

tesoriere economo ed un consigliere.

In caso di dimissione, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissione del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra le dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità, per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco dell'anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni di Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, e per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisore dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo-revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'organo di controllo ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile, può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive

per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche associazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Il Coordinatore

- a) è eletto democraticamente dai soci di ogni singolo gruppo, fra i soci stessi o fra i simpatizzanti
- b) è l'animatore del gruppo;
- c) funge da collegamento fra il Presidente, il Consiglio e i soci del gruppo comunicando le iniziative e distribuendo le riviste dell'associazione;
- d) viene convocato due volte l'anno insieme al consiglio direttivo, dal Presidente;
- e) comunica al Consiglio le aspettative, le esigenze e le iniziative dei soci, anche al fine di ottenere eventuali contributi;
- f) cura i rapporti sul territorio fra l'associazione e le autorità locali, civili, scolastiche e religiose e altri gruppi di volontariato.

ARTICOLO 25

L'Operatore

- a) ha il ruolo di guida nei gruppi di auto-aiuto dei ragazzi e degli adulti;
- b) provvede all'elaborazione di relazioni scritte periodiche riguardanti la dinamica dei gruppi da lui gestiti facilitandone gli aspetti maggiormente significativi;
- c) è impegnato nella partecipazione di incontri periodici presso la sede dell'associazione Centro Vita Nuova, per discutere, insieme a tutti gli operatori, sull'andamento dei gruppi e su particolari problematiche emerse nel corso degli stessi;
- d) ha il compito di stimolare i partecipanti ai gruppi e in particolare il coordinatore dei medesimi ed un maggiore inserimento nel tessuto sociale locale;
- e) partecipa su proposta propria o su invito dell'associazione Centro Vita Nuova, a corsi di formazione e aggiornamento istituiti sia da associazioni private quali il CeIS, la FICT, sia da enti territoriali quali Comune, Provincia, Regione o a carico economico dell'associazione.

ARTICOLO 26

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 27

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo,consentito dalla legge,nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore,comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- *dalla quota associativa da versarsi all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;*
- *da eventuali contributi ordinari ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;*
- *da eventuali contribui straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;*
- *da versamenti volontari degli associati;*
- *da contributi delle pubbliche amministrazioni,degli enti locali,degli istituti di credito e di altri enti in genere;*
- *da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;*
- *da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;*
- *da donazioni e lasciti;*
- *da contributi di imprese e privati;*
- *da rimborsi derivanti da convenzioni;*
- *proventi derivanti dalle attività previste dall'art.84 del Codice del Terzo Settore;*
- *proventi di attività diverse da quelle di interesse generale,di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore;*
- *ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni .*

ARTICOLO 29

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione,comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs 117/2017,all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta,di utili ed avanzi di gestione,fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto,ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 30

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso,qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno

sociale in corso.

ARTICOLO 31

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento originari e della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e la iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 32

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il trenta giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono essere depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 33

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Centro di Solidarietà Guerrino Rota di Spoleto, organizzazione di volontariato operante in identico e analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, e precisamente al Centro di Solidarietà Guerrino Rota di Spoleto.

ARTICOLO 34

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse indipendenza della esecuzione del presente statuto e che possa

formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 35

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al d.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

25/05/2019

Il Segretario
Gent. Errese

Il Presidente
e fido con lui

